

“Vacanze Assicurate” é il nostro pacchetto assicurativo che deve essere obbligatoriamente aggiunto al costo totale del viaggio secondo le modalità sotto indicate. Tale pacchetto include le seguenti prestazioni:



- **ANNULLAMENTO VIAGGIO**
- **RIMBORSO PER INTERRUZIONE SOGGIORNO**
- **INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24**
- **RIMBORSO SPESE DI CURA**
- **ASSICURAZIONE BAGAGLIO**

Troverete tutti i dettagli a pag. 73

COSTO VIAGGIO PER PERSONA	PREMIO PER PERSONA (tasse comprese)
fino a € 750	€ 15
da € 750,01 a € 1.000	€ 28
da € 1.000,01 a € 1.500	€ 30
da € 1.500,01 a € 2.500	€ 70
da € 2.500,01 a € 3.300	€ 90
da € 3.300,01 a € 4.000	€ 110
oltre € 4.000	€ 110 + 3,5% sull'eccedenza



GLOBY GIALLO

L'unica assicurazione annullamento viaggio “all-risk”

Non è consentito stipulare la polizza se il regolamento del viaggio prevede, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% del costo viaggio a 30 giorni prima della partenza. In questi casi è possibile emettere Globy Arancione.

VALIDITÀ

La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi entro le ore 24:00 del giorno feriale (sabato escluso) successivo.

Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica

RINUNCIA AL VIAGGIO RIMBORSO PENALE

Rimborso della penale (compresi i costi di gestione pratica, adeguamenti carburante, fees di agenzia e visti, restano escluse invece le tasse aeroportuali) addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza.

SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

Rimborso del 50%, con un massimo di € 500 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non più utilizzabili.

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO

Nessun scoperto per le rinunce a seguito di decesso o malattia con ricovero ospedaliero;

Scoperto 20% (con un minimo di € 75) in tutti gli altri casi.



GLOBY STUDENT

La copertura assicurativa completa per chi si reca all'estero per motivi di studio, soprattutto per lunghi periodi

La polizza può essere emessa per persone di età fino a 30 anni

INFO 24

STUDIO SICURO

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a:
Italia: € 1.500

Europa/Mediterraneo: € 25.000

Mondo: € 100.000

RESPONSABILITÀ CIVILE

Capitale assicurabile € 50.000 per persona per i danni involontariamente provocati a terzi durante il viaggio.

ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ

Rimborso fino a € 200 per persona in seguito ad un ritardo superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.

INVIO DEL BAGAGLIO SOSTITUTIVO

Rimborso fino a € 100 dei costi sostenuti per inviare una valigia in sostituzione di quella rubata o non riconsegnata da parte del Vettore aereo.



GLOBY ROSSO

L'assicurazione più completa per l'assistenza sanitaria e le spese mediche VIAGGIO SICURO

Assistenza in viaggio

Spese mediche fino a

Italia: fino ad € 10.500

Europa/Resto del Mondo: € 155.000

USA / Canada: illimitato

FAMIGLIA SICURA

Assistenza al "parente" a casa

Assistenza all'abitazione

MICIO E BAU

Assistenza animali domestici

TRASFERIMENTO SICURO

Assistenza all'auto e alla moto

Per condizioni e tariffe delle polizze:
www.globy.it

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO ai sensi dell'art. 13 D. LGS. 196/2003

Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui la Ns. Società entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico ricevuto; pertanto i dati personali raccolti faranno parte di un archivio con l'unico scopo di poter fornire una gestione ottimale dei viaggi di studio organizzati dalla Ns. Società.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dati.

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

I dati personali raccolti possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e saranno trasmessi, nel Suo interesse, nello Stato in cui si svolgerà il soggiorno studio, nonché comunicati all'accompagnatore, alla scuola estera e ai vettori nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

Più in generale i dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni diversi da quelli sopra indicati, a soggetti operanti nel settore e in generale a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

8. TITOLARI DEL TRATTAMENTO.

Il Titolare del trattamento è: I Viaggi del Toghiro s.r.l., con sede legale in Genova, Via Francesco Pozzo 21/6.

VACANZE ASSICURATE CON



I Viaggi del Toghiero, in collaborazione con Mondial Assistance, specializzati in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali ed di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di Viaggi del Toghiero. Per le garanzie Bagaglio, Assistenza alla Persona e Spese Mediche, Interruzione Soggiorno le condizioni sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza. Per la garanzia Annullamento Viaggio le condizioni sono tutte qui riportate.

DEFINIZIONI

Assicurato/ta soggetto/i al cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Domicilio il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Libano, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Famiglie: coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocera, genero, nonni, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/coperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatate, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Ai fini contrattuali sono equiparati anche i cittadini residenti nella Svizzera Italiana.

Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato a Mondial Assistance.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Viaggio: il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Società: Mondial Assistance Italia S.p.A.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

- per "Annullamento Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;

- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruito del primo servizio contrattualmente convenuto;

- per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona", "Interruzione Soggiorno"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità del contratto stesso prevista;

- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per quest'ultimo le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccez. della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

1.1 Oggetto - Mondial Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica e i tassi aeroportuali ed iva), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

a) malattia, infortunio o decesso

- dell'Assicurato o di un suo familiare;

- del contabile dell'azienda o dello studio associato;

b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;

c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;

- calamità naturali;

e) motivi professionali che impediscono il fruito delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:

- licenziamento;

- nuova assunzione;

f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro ricambio.

Mondial Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato

- a tutti i suoi familiari

- a uno dei compagni di viaggio

- purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

1.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- senza deduzione di alcuno scoperto se l'annullamento è stato causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato;

- con la deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di Euro 25,00 per persona, per tutte le altre causali previste.

1.3 Esclusioni

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- dolo e colpa grave dell'Assicurato;

- malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;

- forme depressive;

- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.

1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Mondial Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;

b) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;

c) Mondial Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO - EFFETTI PERSONALI

2.1 Oggetto - Mondial Assistance indennizza l'Assicurato fino al massimo riportato nella "Tabella Capitali Assicurati" per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di Euro 150,00 per periodo assicurativo, Mondial Assistance rimborsa all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardo consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

2.2 Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

b) derivanti o imputabili a:

- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;

- bagliamento e colaggio di liquidi;

c) applicati quando:

- il veicolo inautostrada non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riprova per l'auto, nel l'apposito bagaglio debitamente chiuso a chiave;

- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;

- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagaglio chiuso a chiave;

- l'auto sia prodotta una copia autentica della denuncia visitata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

e) esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

f) denaro in ogni sua forma;

g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's cheques e carte di credito;

h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;

i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campioni, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;

j) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotovideo/teletecnici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);

m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:

a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.Civ.;

b) con il limite per oggetto di Euro 150,00 e considerando tutto il materiale fotovideo/teletecnico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

3.1 Oggetto - Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;

b) invito gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di responsabilità immediata di uno dei medici convenzionati o se accertata l'urgenza della prestazione, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;

c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;

d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nel l'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto e nel corso del viaggio o che, comunque, non le impediscono le prestazioni;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

f) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative al primo due giorni di assistenza;

g) Spese mediche - La Centrale Operativa, preventivamente contattata, prevede:

1) al pagamento diretto fino a:

- Euro 100.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

- Euro 1.000,00 viaggi con destinazione Italia

delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimito per le rette di degenza di Euro 250,00 al giorno.

Nei casi in cui Mondial Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Mondial Assistance prevede, anche senza preventiva autorizzazione:

2) al rimborso fino a:

- Euro 5.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

- Euro 1.000,00 viaggi con destinazione Italia

delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

3) al rimborso fino a:

- Euro 1.250,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

- Euro 500,00 viaggi con destinazione Italia

delle spese:

- per visite mediche,

- farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,

- per cure ambulatoriali.

4) al rimborso fino a Euro 250,00 delle spese:

- mediche di bordo;

- per cure odontoiatriche urgenti.

RIMBORSI SARANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI €50,00 PER SINISTRO.

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rientro sanitario dell'Assicurato ed al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di Euro 1.000,00, ovvero:

i) rientro accompagnativo di un minore assicurato. Il minore rientrerà con i propri accompagnatori designati dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

l) rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quello originariamente previsto;

m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, si è ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa e a 15 giorni nel Mondo Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere e di soggiorno fino alla concorrenza di Euro 250,00 al giorno;

n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernotazione e prima colazione), fino ad un importo massimo di Euro 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

o) rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

p) rimborso ed invio di medicinali urgenti irripetibili sul luogo, ma non autorizzati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;

q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;

r) protezione delle carte di credito, avando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's cheques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli istituti emittenti;

s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;

t) acquisto di denaro fino a Euro 1.000,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

u) costituzione della cauzione penale fino a Euro 3.000,00, a seguito di fatto sanzionato dall'Assicurato accaduto all'estero. L'importo anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

v) ripeterimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di Euro 500,00.

2.3 Esclusioni

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la Centrale Spese Mediche di cui alla lettera g) dell'art. 1, il contratto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, concesso il Day Hospital, all'estero. In questo caso Mondial Assistance, se non contattata durante il ricovero non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici/chiirurgici;

c) interruzione volontaria della gravidanza;

d) cure riabilitative;

e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, di magrianti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;

g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per qualsiasi conseguenza a malattie iniate in viaggio;

h) espianti e/o trapianti di organi;

i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;

j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere. Sport estremi se praticati senza l'assistenza di un professionista e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

k) guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulta sorpreso mentre si trova in viaggio in un paese in guerra alla sua partenza;

l) esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

f) l'Assicurato, in quanto assicurato, assume una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati".

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);

- treno di prima classe;

- elicottero di linea, se non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a causa di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;

- presenze di blocco dei titoli di credito;

- l'Assicurato che, in caso di richiesta di biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l'Assicurato, in quanto assicurato, assume una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati".

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);

- treno di prima classe;

- elicottero di linea, se non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a causa di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;

- presenze di blocco dei titoli di credito;

- l'Assicurato che, in caso di richiesta di biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l'Assicurato, in quanto assicurato, assume una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati".

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);

- treno di prima classe;

- elicottero di linea, se non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a causa di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;

- presenze di blocco dei titoli di credito;

- l'Assicurato che, in caso di richiesta di biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l'Assicurato, in quanto assicurato, assume una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati".

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:

- aereo di linea (